

REGOLAMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2010,
successivamente modificato con atti C.C. n. 37 del 3.06.2010, n. 42 del 30/06/2010 e
n. 8 del 10/03/2011

Eliminato: ¶
¶

Eliminato: ¶

INDICE

Titolo I - Principi Generali -

	pag.
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Istituzione della tariffa	1
Art. 3 - Norme di rinvio	1
Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa	1

Titolo II - La Tariffa -

Art. 5 - Presupposto	2
----------------------	---

Capo I - I soggetti -

Art. 6 - Soggetti passivi	2
---------------------------	---

Capo II - Presupposti oggettivi

Art. 7- Locali ed aree non soggetti alla tariffa	3
Art. 8- Determinazione convenzionale della superficie	4

Capo III - Principi base della Tariffa

Art. 9 - Tariffa di riferimento	5
---------------------------------	---

Capo IV - Utenze Domestiche

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	6
--	---

Capo V - Utenze Non Domestiche

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	7
Art. 12 - Tariffa giornaliera e forfetaria	7

Titolo III -Riduzioni e agevolazioni -

Art. 13 - Riduzioni tariffarie	8
Art. 14 - Agevolazioni ed esenzioni tariffarie	9

Titolo IV - Comunicazioni, accertamento ,riscossione , sanzioni-

Art. 15 - Comunicazione	10
Art. 16 - Fatturazione	12
Art. 17 - Rimborso	12
Art. 18 - Accertamento	13
Art. 19 - Riscossione	13
Art. 20 - Violazioni e sanzioni	14

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie-

Art. 21 - Entrata in vigore	15
-----------------------------	----

TITOLO I
- PRINCIPI GENERALI -

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, disciplina l'adozione, l'applicazione, l'accertamento, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il regime delle penali.

Articolo 2 - Istituzione della tariffa

1. Nel Comune di Bientina è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. In conformità al contratto di servizio stipulato tra l'amministrazione comunale ed il gestore, l'affidatario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti deve provvedere anche all'applicazione, all'accertamento, alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa, nonché all'applicazione delle penali.
3. Le tariffe, elaborate in conformità al D.P.R. n. 158/1999, sono determinate dal Comune sulla base del Piano Economico-Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il gestore.
4. Il costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa.

Articolo 3 - Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio tale da renderne possibile la loro diretta applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino a carattere di norma programmatica.

Articolo 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

1. La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani .

2. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal gestore in base al Regolamento ed al Contratto di Servizio.

TITOLO II - La tariffa -

Articolo 5 - Presupposto

1. La tariffa è dovuta per il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche, l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare e/o tra gli eredi dell'utente. Per le utenze non domestiche, l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, tra tutti coloro che utilizzano il medesimo immobile. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso, e in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.
3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

Capo I - I soggetti

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione ecc.), oppure senza titolo, locali o aree scoperte che rispettino il presupposto di cui all'art. 5.
2. Chiunque posseda o detenga locali o aree deve, entro sessanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, darne comunicazione al gestore del ciclo dei rifiuti utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, gli uffici del gestore o acquisibile collegandosi al sito di quest'ultimo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato, è tenuto ad

ottemperare a quanto disposto dal comma 2 l'amministratore o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni e lo stesso è responsabile del versamento della tariffa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

4. Per l'utenza domestica, di cui all'art. 9, comma 4, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per l'utenza non domestica, di cui all'art. 9, comma 5, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di registrazione all'ufficio del registro delle imprese, oppure dalla data del rilascio di concessione o autorizzazione ovvero dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, od anche dalla data di iscrizione agli albi o registri.

Capo II - Presupposto oggettivo

Articolo 7 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
 - destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D.Lgs. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - destinati a caserme , enti di assistenza pubblica;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - ove non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e privi di allacciamento ai servizi di erogazione, di acqua, gas, telefono e energia elettrica;
 - siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzati;
 - che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;
2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore e comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti. La non assoggettabilità a tariffa decorre dal mese successivo a quello

di presentazione dell'istanza.

Articolo 8 - Determinazione convenzionale della superficie

1. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3:
 - a) 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
 - b) 40% per macellerie, pescherie;
 - c) 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
 - d) 80% per le tipografie;
 - e) 30% per le autocarrozzerie;
 - f) 60% per la produzione di ceramiche;
 - g) 80% per la decorazione e la molatura;
 - h) 60 % per le falegnamerie;
 - i) 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
 - j) 20% per i gommisti;
 - k) 40 % per i calzaturifici;
 - l) 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
 - m) 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
 - n) 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
 - o) 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
 - p) 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
 - q) 40% per le cantine e frantoi;
 - r) 25% per il florovivaismo;
 - s) 70% per le altre attività.
2. L'utente, a pena di disapplicazione del comma 1, deve produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
3. La documentazione deve essere prodotta all'atto della comunicazione di cui all'art. 6, comma, 2, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tariffa di cui al comma 1 è

applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

4. Per i locali o le aree facenti parte del medesimo immobile destinati promiscuamente all'uso domestico e allo svolgimento di una attività economica o professionale, si presume che il 20% dell'intera superficie, così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3, sia destinata allo svolgimento dell'attività economica o professionale, mentre il rimanente 80% dell'intera superficie sia destinata all'uso domestico.

Capo III - Principi base della tariffa

Articolo 9 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa deve dare copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati:
costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;
costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del servizio erogato e della quantità di rifiuti conferiti.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, su proposta del gestore il consiglio comunale annualmente determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche. Tali coefficienti sono indicati nella delibera di cui al successivo comma 8.
4. Sono classificate utenze domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione non sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie.
5. Sono classificate utenze non domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie. Tali utenze sono ulteriormente suddivise sulla base delle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La classificazione è effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. In caso di pluriattività, si assume quella svolta in maniera prevalente.
7. L'attività è desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, dal codice ATECO, dal codice ISTAT o dall'iscrizione agli albi o registri.
8. La tariffa massima è determinata per anno solare, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente. La tariffa è pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale e del gestore.

9. L'obbligazione per i soggetti passivi di cui all'art. 6 sorge dall'inizio del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di cui all'art. 5.

Capo IV - Utenze domestiche

Articolo 10 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche

1. Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, si presume che il numero degli occupanti sia quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
3. Per i locali o le aree nei quali non sono state fissate residenze anagrafiche, si stabilisce il numero degli occupanti convenzionalmente nella misura di uno o nella diversa misura che dovesse risultare dall'accertamento.
4. La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.
5. In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'amministrazione comunale e messa a disposizione del gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale.
6. La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore.

Capo V - Utenze non domestiche

Articolo 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del DPR n. 158/1999.
2. Per i locali o le aree nei quali sono state ubicate le sedi legali o amministrative, le

sedi secondarie, le filiali, gli uffici o costituenti unità produttive o destinati allo svolgimento di una attività economica, si applica la tariffa relativa alla categoria di appartenenza.

3. Per i locali o le aree possedute o detenute dalle utenze non domestiche nei quali si effettua una attività economica stagionale per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, ancorché discontinui, la tariffa è ridotta proporzionalmente in ragione dell'effettivo utilizzo previa espressa richiesta al gestore. Lo svolgimento stagionale dell'attività economica deve risultare dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'amministrazione comunale e messa a disposizione del gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale.
5. La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore.

Articolo 12 - Tariffa giornaliera e forfettaria

1. Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadrati di superficie utilizzata per giorno o frazione di giorno.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale nelle sue componenti fissa e variabile.
3. Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica in modo sistematico ma non continuativo durante l'anno solare deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadri di superficie per il numero complessivo dei giorni o frazione di giorno risultanti dalla concessione di suolo pubblico.
4. Nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI -

Articolo 13 - Riduzioni tariffarie

1. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto beneficiano della riduzione del 20% della componente fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.
2. il beneficio di cui al comma 1 non può essere richiesto qualora sia attivo nella zona il servizio "porta a porta" o di raccolta domiciliare.
3. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali esse corrispondono la tariffa, è prevista la riduzione della quota variabile della stessa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale. Questa, verificato che l'utente pratici effettivamente il compostaggio, provvede a darne comunicazione al gestore. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.
4. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.
5. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del gestore il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.
6. L'utente deve comunicare qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa.
7. In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto di cui ai commi 1, 3, 4 e 6, il gestore provvede a liquidare la tariffa per intero.
8. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste al successivo articolo 14 sono cumulabili: l'ammontare delle stesse non può comunque

superare il 90% della tariffa totale.

9. La tariffa è ridotta del 100% sulla quota variabile per gli immobili che in regime Tarsu erano classificati nella categoria "L".

Articolo 14 - Agevolazioni tariffarie ed esenzioni

- [1] E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992;
- [2] E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale per i nuclei familiari composti interamente da persone di età non inferiore ad anni 65, non considerando a tal fine i collaboratori domestici, le badanti e simili, in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00.
- [3] Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei familiari con valore Isee fino a € 7.000 a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE non possieda altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze.
- [4] Le agevolazioni concesse su richiesta dell'utenza di cui al presente articolo, comma 1, hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda e hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica. Le istanze di agevolazione collegate all'ISEE debbono essere presentate annualmente.
- [5] Le agevolazioni concesse su richiesta dell'utente di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono essere presentate al gestore entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione, allegando la dichiarazione ISEE presentata nell'anno solare antecedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
- [6] È riconosciuta al Comune la facoltà di determinare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione del settore interventi in campo sociale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- [7] È altresì riconosciuta al comune la facoltà di determinare agevolazioni al fine di attenuare la maggiore onerosità scaturita dal sistema tariffario rispetto a quello della tassa per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche.

[8] Ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono previsti controlli , anche a campione , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti agevolazioni e/o riduzioni laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Qualora da eventuali controlli, emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decade dai benefici conseguiti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. soprarichiamato e la documentazione sarà trasmessa All'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste al successivo art. 76 per i casi di false e mendaci dichiarazioni.

[9] i locali classificati con categoria C6 al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, utilizzati senza fini di lucro) sono soggetti a tariffa per l'intera superficie fino a 50 metri quadrati, è assoggettata a tariffa il 10% della superficie eccedente 50 metri quadrati. L'utente deve produrre la planimetria e la visura catastale per i locali per i quali richiede l'applicazione riduzione tariffaria (punto inserito con CC n. 8 del 10/03/2011).

La richiesta di agevolazione deve essere presentata da parte dell'utente al gestore entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale si richiede; l'agevolazione è computata nella bolletta relativa all'anno per la quale è stata richiesta. Le istanze presentate entro il 31.12.2010 hanno validità sia per il 2010 che per il 2011.

TITOLO IV

- Comunicazioni, accertamento, riscossione, sanzioni -

Articolo 15 - Comunicazione

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6, oltre a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 6, devono presentare al gestore apposita comunicazione in caso di:
 - a) variazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree;
 - b) cessazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree;
 - c) richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14;
 - d) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni o delle agevolazioni di cui al punto c).
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata dall'utente, ovvero in caso di morte, assenza o impedimento, da coloro che ne rispondono in solido.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al

verificarsi dell'evento.

4. Nel caso di cessazione di cui al comma 1, la comunicazione deve indicare anche il nominativo del nuovo possessore o detentore dei locali o delle aree.
5. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi del possessore o detentore dei locali o delle aree e del proprietario degli stessi (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei locali ed aree e relativi dati catastali;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, dei locali o delle aree, nonché quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione dei locali o delle aree;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del titolare oppure del legale rappresentante;
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei locali ed aree e relativi dati catastali;
- d) indicazione della data di inizio del possesso o della detenzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

6. Il gestore mette a disposizione degli utenti gli appositi moduli per la denuncia sul proprio sito e presso gli sportelli aperti al pubblico.

Eliminato: dei contribuenti

7. Il gestore è tenuto ad organizzare call-center presso il quale l'utente può ricevere informazioni e sportello presso il quale l'utente può anche presentare il modulo di denuncia. Il modulo di denuncia redatto in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dall'utente, unitamente ad un documento di riconoscimento di quest'ultimo, può essere spedito o inviato via telefax al gestore.

Articolo 16 - Fatturazione

- 1) Il gestore emette una o due fatture per ogni anno solare. La fattura è determinata sulla base dei dati risultanti al gestore (numero dei componenti, superfici ecc.), contiene eventuali conguagli di periodi precedenti..
- 2) La fattura deve essere pagata utilizzando gli appositi bollettini ad essa allegati. La

Formattati: Elenchi puntati e numerati

fatturazione è suddivisa comunque in quattro rate scadenti entro l'anno solare.

- 3) A richiesta del utente, il gestore attiva la domiciliazione bancaria della bolletta.
- 4) La fattura deve contenere l'indicazione dell'ufficio del gestore presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla stessa.
- 5) La fattura è inviata all'indirizzo dell'utente dallo stesso denunciato..

Articolo 17 - Rimborso

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree, l'utente può avanzare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso compete dal mese successivo alla data della cessazione del possesso o della detenzioni di locali o aree.
2. La cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree deve essere dimostrata da idonea documentazione o desumibile da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Il gestore provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 18 - Accertamento

1. Il gestore esercita l'attività di accertamento necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte dei contribuenti.
2. A tal fine il gestore può:
 - a) richiedere all'utente l'esibizione della documentazione comprovante quanto dallo stesso dichiarato, nonché le planimetrie catastali e/o la certificazione catastale atte alla verifica della consistenza e della destinazione dei locali o delle aree;
 - b) utilizzare le banche dati cui ha accesso per la verifica della situazione di fatto e di diritto dei locali;
 - c) accedere ai locali o alle aree per rilevarne la superficie, la destinazione e l'uso. In tal caso il gestore deve informare anticipatamente dell'accesso l'utente indicando per iscritto la o le persone che effettueranno la verifica sul posto. Tale procedura non può essere seguita qualora i locali siano protetti da immunità o di segreto militare. In tali casi l'accesso è sostituito da una dichiarazione di responsabilità di chi rappresenta legalmente l'organismo titolare dei locali.
3. In caso di omessa, insufficiente o incompleta esibizione della documentazione

Eliminato: ¶
Articolo 16 - fatturazione¶
<##>Il gestore emette una o due fatture per ogni anno solare. La fattura è determinata sulla base dei dati risultanti al gestore (numero dei componenti, superfici ecc.), contiene eventuali conguagli di periodi precedenti.¶
<##>La fattura deve essere pagata utilizzando gli appositi bollettini ad essa allegati. La fatturazione è suddivisa comunque in quattro rate scadenti entro l'anno solare.¶
<##>A richiesta dell'utente, il gestore attiva la domiciliazione bancaria della bolletta.¶
<##>La fattura deve contenere l'indicazione dell'ufficio del gestore presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla stessa.¶
<##>La fattura è inviata all'indirizzo dell'utente dallo stesso dichiarato.¶
¶
Articolo 17 - Rimborso ¶
¶

Formattato: Tipo di carattere:
11 pt

richiesta, nonché in caso di comportamento dell'utente che di fatto impedisca l'accesso ai locali o alle aree, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva la prova contraria.

4. L'atto di accertamento con applicazione della penale di cui all'art. 21 è inviato all'utente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento il cui costo è posto a carico dello stesso.

Articolo 19 - Riscossione

1. La tariffa è applicata, liquidata e riscossa dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento della bolletta, la riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
3. Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 20 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o all'art. 13, comma 7, o all'art. 15, comma 1, lett. a) e b) si applica la penale fissa di Euro 50,00, anche con addebito sulla fattura successiva.
2. Inoltre, in caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o dall'art. 15, comma 1, lettera a), si applica, oltre alla tariffa di riferimento, la penale pari al 30% della tariffa stessa, eventualmente anche con addebito sulla fattura successiva.
3. In caso di omesso o insufficiente pagamento della fattura, il gestore sollecita l'utente al pagamento di quanto dovuto con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese amministrative per il sollecito sono poste a carico dell'utente, anche con addebito sulla fattura successiva.
4. Dalla data di scadenza della rata e fino all'integrale pagamento della fattura, decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1284 de c.c. Tali interessi sono posti a carico dell'utente, anche con addebito sulla fattura successiva.
5. Ogni e qualsiasi costo posto a carico del gestore per l'attivazione della riscossione coattiva è addebitata all'utente, anche con addebito sulla fattura successiva.

TITOLO V

- Disposizioni finali e transitorie -

Eliminato: <#>Il gestore cura direttamente la gestione del contenzioso extragiudiziario e giudiziario.¶

Articolo 21- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.
2. In caso di emissione di bolletta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prestato antecedentemente al 1.1.2010 si applica il regolamento all'epoca vigente.